

## **BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 2016 – II° SEMESTRE**

Ex art. 4 bis “Regolamento ex art.19 bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza”, approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

Il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, di seguito Regolamento, prevede interventi economici straordinari che vengono assegnati agli iscritti, ai pensionati, ai superstiti degli iscritti ovvero ai superstiti dei pensionati.

L'Ente ha previsto per l'anno in corso uno stanziamento iniziale dell'importo di € 300.000 suddiviso in due scaglioni semestrali di € 150.000. Successivamente, tenendo conto della disponibilità di bilancio prevista per interventi di welfare agli iscritti, si sono destinati ulteriori 150.000,00 euro, da erogare nel secondo semestre. L'importo del secondo scaglione è ripartito tra le diverse categorie di trattamento di assistenza secondo i seguenti importi:

- rette di ammissione in case di riposo:	€ 40.000
- spese per assistenza domiciliare:	€ 65.000
- assegno di studio:	€ 60.000
- spese funerarie:	€ 35.000
- provvidenze straordinarie:	€ 100.000

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo scaglione semestrale confluisce in quella del secondo.

Il Consiglio di Amministrazione può, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e nel rispetto degli importi stanziati, disporre che le somme non utilizzate per alcune singole prestazioni assistenziali confluiscono nelle altre categorie di trattamento assistenziale, avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese complessivamente sostenute.

## **CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI**

1. I trattamenti di assistenza consistono in interventi economici (sussidi) erogati per circostanze o interventi eccezionali e vengono concessi con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nello stesso esercizio finanziario, i sussidi possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti e non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per l'assegno di studio e per le spese funerarie.
3. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod2), fino all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, è condizione necessaria per l'erogazione del trattamento assistenziale.
4. Il reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda
5. Non hanno diritto ad alcun sussidio i soggetti che versano il solo contributo integrativo e coloro che abbiano richiesto la restituzione del montante.

## **COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA**

1. Gli interessati dovranno presentare all'Epap - Via Vicenza, 7 - 00185 Roma, una domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Epap, in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,



oppure tramite PEC all'indirizzo epap@epap.sicurezza postale.it, nel quale sono specificati i motivi della richiesta dei singoli sussidi, secondo le modalità individuate nel bando, entro il 30 novembre

2. Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

## **PROCEDIMENTO E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI**

1. L'Ente valuta l'idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all'interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
2. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione approva le rispettive graduatorie:
  - a) entro il mese di dicembre per le domande pervenute dal 1 giugno al 30 novembre,
  - b) entro il mese di luglio per le domande pervenute fino al 31 maggio.
3. Le graduatorie, per la concessione dei sussidi, saranno definite sulla base dei seguenti criteri:
  - a) reddito del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente la presentazione della domanda. L'importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo;
  - b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  - c) tipologia e gravità dell'evento causa della richiesta;
  - d) risultati scolastici, nel caso di assegni di studio;
  - e) percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
  - f) eventuale percezione precedente di sussidi ex art. 19 bis;
  - g) libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità, il sussidio verrà ripartito in parti uguali tra gli interessati.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie e sulla base delle graduatorie stesse, il CdA delibera i nominativi degli assegnatari e l'importo del trattamento assistenziale a ciascuno assegnato. Comunque, entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente dà notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati.  
In ogni caso sarà rispettata la privacy.
6. Entro il mese di dicembre di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, il CdA può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.



## PUNTEGGI DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

- reddito del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente la presentazione della domanda ed in particolare:

fino a €10.000	20 punti
da €10.001 a €20.000	15 punti
da €20.001 a €30.000	10 punti
da €30.001 a €36.360	5 punti

- Anni consecutivi (in percentuale) per i quali l'iscritto è in regola con la contribuzione e con le relative comunicazioni, attribuendo, seppur in entità minore, la seguente scala di punteggio (anni in regola diviso anni di iscrizione totali, calcolato sulla base delle risultanze relative agli estratti conto inviati):

100%	5 punti
da 75 a 99%	4 punti
da 50 a 74%	3 punti
da 25 a 49%	2 punti
da 1 a 24%	1 punto

- familiari a carico o comunque residenti nella stessa dimora:

Nessun familiare	0 punti
1 familiare	1 punto
2 familiari	2 punti
Oltre 2 familiari	3 punti

- Punteggio extra di 10 punti nel caso in cui sia presente un diversamente abile nel nucleo familiare del richiedente;

- Punteggio extra di 10 punti in caso di libero professionista puro, senza altra cassa o ente di previdenza

- Tipologia e gravità:

- Punteggio legato alla tipologia del dante causa dell'evento richiesto:

iscritto	3 punti
figlio a carico	3 punti
figlio non a carico facente parte il nucleo familiare	1 punto
coniuge	2 punti
altri familiari facenti parte il nucleo familiare	1 punto

- punteggio relativo alla gravità dell'evento è inserito, se richiesto, nelle singole categorie di assistenza.



## CASE DI RIPOSO

Rientra tra i trattamenti di assistenza il sussidio per concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private:

- per anziani;
- per malati cronici e/o lungodegenti;
- per diversamente abili.

### **REQUISITI**

Possono beneficiare del sussidio:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;
- i superstiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Il sussidio viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute per ospitalità presso case di riposo per anziani, o per malati cronici e/o lungodegenti o diversamente abili.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o altre entità private.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

### **PUNTEGGI EXTRA DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA**

Per questo sussidio, oltre ai punteggi previsti per la stesura della graduatoria generale, si deve tenere conto anche di un punteggio extra da attribuire, secondo le seguenti indicazioni:

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| • per anziani                         | 1 punto |
| • per malati cronici e/o lungodegenti | 2 punti |
| • per diversamente abili              | 3 punti |

### **ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il sussidio è concesso nella misura annuale massima di € 10.000 per i ricoverati autosufficienti. L'importo è elevato fino a un massimo di € 20.000 per i ricoverati non autosufficienti. In ambedue i casi il rimborso dell'Epap non potrà essere superiore al:

- 75% della spesa effettivamente sostenuta, al netto dei contributi o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati, nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore o pari a € 20.000;
- 50% della spesa effettivamente sostenuta, al netto dei contributi o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati, nel caso in cui il reddito familiare sia superiore a € 20.000.



Il sussidio è corrisposto in un'unica soluzione su presentazione della documentazione comprovante l'entità delle spese effettivamente sostenute. Il sussidio per il soggiorno non è compatibile con il sussidio per le spese di assistenza domiciliare.

## **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Epap, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo [epap@epap.sicurezza postale.it](mailto:epap@epap.sicurezza postale.it), entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda ;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- documentazione fiscale rilasciata dalla Casa di Riposo attestante le spese di ricovero;
- documentazione dei contributi o rimborsi eventualmente ottenuti da altri enti pubblici o privati ovvero auto dichiarazione dell'inesistenza dei suddetti contributi, effettuata con il modello allegato;
- documentazione della struttura comprovante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività come Casa di riposo;
- certificazione medica da cui risulti lo stato di autosufficienza o non autosufficienza del ricoverato;
- relazione nella quale il richiedente indica la tipologia dell'evento causa della richiesta.

## **VERIFICHE**

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.



# ASSISTENZA DOMICILIARE

Il sussidio di assistenza domiciliare ha carattere integrativo e straordinario ed è corrisposto a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per l'assistenza domiciliare presentata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo, ivi comprese e patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita che abbiano colto gli iscritti stessi o i componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.

## **REQUISITI**

Possono beneficiare del sussidio di assistenza domiciliare:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;
- i superstiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

## **ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il sussidio è concesso nella misura massima di € 6.000 e comunque non potrà essere superiore al:

- 75% della spesa effettivamente sostenuta, al netto dei contributi o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati, nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore o pari a € 20.000;
- 50% della spesa effettivamente sostenuta, al netto dei contributi o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati, nel caso in cui il reddito familiare sia superiore a € 20.000.

Il sussidio è corrisposto in un'unica soluzione su presentazione della documentazione comprovante l'entità delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalla certificazione medica attestante la necessità di assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente.

Il sussidio per spese di assistenza domiciliare non è compatibile con il sussidio per il soggiorno presso case di cura.

## **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Epap, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo [epap@epap.sicurezza postale.it](mailto:epap@epap.sicurezza postale.it), entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:



- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- documentazione dei contributi o rimborsi eventualmente ottenuti a altri enti pubblici o privati ovvero auto dichiarazione dell'inesistenza dei suddetti contributi, effettuata con il modello allegato;
- certificazione medica da cui risultino i motivi e la durata dei requisiti che danno luogo al riconoscimento del relativo sussidio;
- relazione nella quale il richiedente indica la tipologia dell'evento causa della richiesta.

### **PUNTEGGI EXTRA DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA**

Per questo sussidio, oltre ai punteggi previsti per la stesura della graduatoria generale, si deve tenere conto anche di un punteggio extra da attribuire secondo le seguenti indicazioni:

- malattia o infortunio permanente      2 punti
- malattia o infortunio temporaneo      1 punto

### **VERIFICHE**

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture





# ASSEGNI DI STUDIO

L'assegno di studio è una prestazione straordinaria che l'Epap riconosce ai figli degli iscritti, in attività o pensionati, ovvero degli iscritti deceduti, già in attività o pensionati, per un comprovato disagio economico conseguente ad un evento straordinario tale da pregiudicare il regolare proseguimento degli studi inerenti:

- l'ultimo anno della scuola media superiore;
- corsi universitari di laurea per la durata legale del corso stesso.

## **REQUISITI**

Possono beneficiare dell'assegno di studio:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell'Epap;
- i superstiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato.
- In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione dei sussidi (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Lo studente deve essere figlio di professionista iscritto ed in regola con i versamenti dei contributi, o figlio di titolare di pensione erogata dall'EPAP, ovvero deve aver titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità.

Gli studenti non devono essere stati ripetenti nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno ed essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di facoltà relativamente al corso di studi universitario.

Il beneficiario non deve inoltre essere assegnatario di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l'iscrizione ad altro corso di laurea.

## **ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i seguenti importi:

- € 1.250,00 per chi ha frequentato l'ultimo anno della scuola media superiore;
- € 4.000,00 per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno.

L'assegno di studio può essere erogato una sola volta per ogni anno scolastico/accademico.

## **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Epap, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo [epap@epap.sicurezza postale.it](mailto:epap@epap.sicurezza postale.it), entro sei mesi dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno.



La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o dal pensionato ovvero, nel caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, dallo studente maggiorenne o, per gli studenti minorenni, da chi esercita la patria potestà o la tutela del minore.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante:
  - per le scuole medie superiori, la qualifica di studente non ripetente nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;
  - per l'Università, per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno, la data di immatricolazione, gli esami previsti dal piano di studi ufficiale ovvero quello approvato dal Consiglio di facoltà relativamente al corso di studi universitario, la data in cui sono stati sostenuti i suddetti esami;
- relazione nella quale il richiedente indica la tipologia dell'evento causa della richiesta.

## **VERIFICHE**

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.

# SUSSIDI PER SPESE FUNERARIE

Rientra tra i trattamenti assistenziali il sussidio a titolo di concorso alle spese funerarie documentate.

## **REQUISITI**

Possono beneficiare del sussidio:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;

in relazione a spese funerarie sostenute a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare;

- i superstiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato;

in relazione a spese funerarie sostenute a seguito di decesso dell'iscritto o del pensionato.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

## **ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il sussidio è erogato a titolo di concorso alle spese funerarie documentate effettivamente sostenute dall'iscritto, ovvero dal pensionato, o dal superstite nel caso di morte dell'iscritto o del pensionato.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Il sussidio è concesso nella misura massima di € 3.638,00 e comunque non potrà essere superiore:

- 75% delle spese documentate sostenute, nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore o pari a € 20.000;
- 50% delle spese documentate sostenute, nel caso in cui il reddito familiare sia superiore a € 20.000.

In caso di commorienza di componenti del nucleo familiare dell'iscritto o del pensionato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate, comunque in misura non superiore ad € 5.458,00.

## **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Epap, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo [epap@epap.sicurezza postale.it](mailto:epap@epap.sicurezza postale.it), entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti e deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie.

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il sussidio può essere richiesto anche dai soggetti abilitati alla richiesta dei trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità ancorché tali trattamenti non siano stati ancora richiesti.

Nel casi di minorenni la domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;



- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà di morte dell'iscritto o del pensionato o del familiare;
- documentazione delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del richiedente.

# SUSSIDI PER EVENTI STRAORDINARI

L'Epap corrisponde a titolo di contributo sussidi a fronte di eventi straordinari che abbiano rilevante incidenza economica sul bilancio familiare.

## **REQUISITI**

Possono beneficiare del sussidio per eventi straordinari:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;

che versino in una situazione di comprovato disagio economico dovuto a:

- eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
- sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio accertato dalla struttura sanitaria pubblica.
- Possono altresì beneficiare del sussidio i superstiti dell'iscritto o del pensionato quando il decesso dell'iscritto o del pensionato abbia procurato situazione di grave difficoltà finanziaria ai componenti del nucleo familiare.
- Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

## **ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il sussidio è concesso nella misura massima di:

- € 6.820,00 per sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio accertato dalla struttura sanitaria pubblica;
- € 1.100,00 per assegni per nascita/ adozione figlio;
- € 2.000,00 per contributo una tantum per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche;
- € 2.000,00 per sussidio per asili nido/baby sitting;
- € 1.600,00 per sussidio per scuole di infanzia;

e comunque non potrà essere superiore:

- al 75% delle spese documentate, nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore o pari a € 20.000;
- 50% delle spese documentate, nel caso in cui il reddito familiare sia superiore a € 20.000.

I suddetti sussidi non sono cumulabili tra di loro e né con altri sussidi, eccezion fatta per quello per le spese funerarie.

## **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Epap, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo [epap@epap.sicurezzaepap.it](mailto:epap@epap.sicurezzaepap.it), entro 180 giorni



dall'insorgenza dei requisiti.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- fotocopia dei documenti accertanti le spese sostenute;
- certificazione medica, se lo stato di bisogno è collegato a infortunio, malattia, ecc.;
- certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà di morte dell'iscritto o del pensionato;
- relazione nella quale il richiedente indica la tipologia dell'evento causa della richiesta.

